

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI
SENSI DEL D.LGS 231/2001 DI
PEGASO MANAGEMENT S.R.L.**

PARTE SPECIALE

INDICE

Sommario

SEZIONE I. ANALISI DEL RISCHIO DI REATO.....	3	
1.1 Gestione del rischio (CoSo Report II)	3	
1.2 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro	5	
1.3 <i>Focus</i> sulla metodologia di <i>Risk Analysis</i>	6	
1.4 Dei singoli Reati.....	7	
1.5 I Reati rilevanti.....	8	
1.5.1 <i>Focus</i> sui Reati societari (art. 25 <i>ter</i> D.lgs. 231/2001).....	8	
1.5.2 Reati tributari (art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D.lgs. 231 / 2001)	12	
1.6 Gli altri Reati maggiormente significativi per Pegaso.....	15	
1.6.1 <i>Focus</i> sui Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 <i>septies</i> D.lgs. 231/2001).....	15	
1.6.2 Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 25 <i>octies</i> D.lgs. 231/2001)	16	
1.6.3 I Reati contro con la Pubblica Amministrazione e commessi attraverso erogazioni pubbliche (artt. 24 e 25, D.lgs. 231/2001)	17	
Sezione	II	-
ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001		22
2.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs 231/2001		22
2.1.1 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati societari		24
2.1.2 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati contro la Pubblica Amministrazione		28
2.1.3 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati tributari (art. 25 <i>quindiesdecies</i> D.lgs. 231 / 2001).....		32
2.1.4 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro		36
2.1.5 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....		45

PARTE SPECIALE

SEZIONE I. ANALISI DEL RISCHIO DI REATO

1.1 Gestione del rischio (CoSo Report II)

Nella redazione del presente Modello si è analizzato il “rischio di gestione” proprio dell’organizzazione aziendale tenendo conto dei “principi generali al *Management*” che sono stati definiti dalla Guardia di Finanza, nel prosieguo anche solo “GdF”, con circolare n. 83607/2012¹.

Secondo le indicazioni della GdF il governo dell’azienda si basa sui seguenti elementi principali:

- obiettivi;
- rischi;
- controlli.

Di seguito vengono analizzati detti elementi.

La finalità principale del sistema di controllo interno è quella di assicurare il raggiungimento di obiettivi che siano identificati dalla società, nonché condivisi da tutta l’organizzazione aziendale.

Gli **obiettivi** possono essere strategici, operativi, di *reporting* e di conformità, come meglio descritti nella tabella esplicativa che segue.

Ogni società deve affrontare dei rischi di diversa natura ed ad ogni livello dell’organizzazione.

Il **rischio** deve essere inteso quale elemento sfavorevole che può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali dei quali, quelli riferiti alle leggi e regolamenti ex D.Lgs 231/2001, ne costituiscono una parte²: quella qui rilevante.

Nessuna società potrà azzerare totalmente il rischio, nell’accezione sopra definita, tuttavia ciascun rischio può essere “gestito” in modo da non compromettere l’operatività aziendale ed il raggiungimento di determinati obiettivi.

L’organo amministrativo deve essere consapevole di quali sono i rischi che minacciano l’organizzazione societaria e determinare di conseguenza il livello di rischio considerato “accettabile”, impegnandosi a mantenerlo tale a mezzo di azioni mirate di *Risk Management*.

Gli elementi che caratterizzano il rischio sono la “probabilità” del verificarsi dell’evento e il relativo “impatto” che l’evento dannoso può avere sull’organizzazione.

Tali elementi consentono di identificare quali rischi sono significativi per l’azienda, e perciò devono essere presi in considerazione, e quali, invece, hanno una rilevanza minore e possono essere trascurati.

Il Documento CoSO Report II è un esempio di come sono stati catalogati i vari rischi

¹ Circolare che ha trattato diffusamente la composizione del Modello ex D.lgs. 231/2001 dedicando alla stessa il Volume III, che così recita a pagina 76: “*Ai fini dell’elaborazione dei Modelli, che devono essere costruiti secondo uno schema che riprenda i processi di risk assessment e risk management normalmente attuati nelle imprese, la relazione illustrativa evidenzia come la normativa preveda una maggior tipizzazione dei modelli validi per i vertici, come risulta dal disposto dell’art. 6, comma 2, che tratteggia un modello ben strutturato, con un contenuto minimo obbligatorio e non derogabile*”.

² Cfr. Documento CoSO II (ERM).

aziendali che sono strettamente collegati agli obiettivi di ciascuna società.

Proprio con riferimento al **controllo**, la GdF, nella propria circolare, lo individua come strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi che l'organizzazione societaria si è prefissata.

Il controllo, inoltre, elimina o riduce le conseguenze del rischio, rileva il rischio e segnala l'esigenza di un'azione correttiva.

Il controllo può essere svolto in due momenti: dopo aver posto in essere l'azione e, quindi, si ha un controllo rivelatore o prima di porre in essere l'azione e, quindi, si ha un controllo preventivo.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa di quanto sopra esposto.

<u>OBIETTIVI</u>	<u>Strategici</u>	<u>Operativi</u>	<u>Di Reporting</u>	<u>Conformità</u>
	Allineati alla <i>mission</i> aziendale: come l'azienda si adopera per creare valore per i suoi <i>stakeholders</i>	Riguardano l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali: la <i>performance</i> aziendale	Consistono nel rilascio di informazioni accurate e complete con i fini perseguiti	Le attività devono essere condotte nel rispetto della legge e del Modello
<u>ERM -Rischi</u> Individua otto componenti del sistema di controllo	<u>Ambiente interno</u> L'organo amministrativo determina il livello di accettabilità del rischio	<u>Definizione</u> Consiste nella determinazione degli obiettivi prima di individuare elementi che ne pregiudicano il conseguimento	<u>Eventi</u> Debbono essere identificati quelli che possono avere impatto sull'azienda	<u>Valutazione dei rischi</u> È l'attività di analisi e gestione dei rischi collegati agli obiettivi
	<u>Risposta al rischio</u> L'organo amministrativo seleziona una serie di azioni per consentire che il rischio possa essere mantenuti ad un livello accettabile	<u>Attività di controllo</u> Consiste nell'implementazione di procedure e politiche a che le risposte al rischio siano efficaci	<u>Informazioni e comunicazioni</u> Le notizie devono essere pertinenti affinché i destinatari delle stesse adempiano alle proprie responsabilità	<u>Monitoraggio</u> L'intero processo va monitorato e, se del caso, modificato
<u>Controlli</u>	<u>Controllo rivelatore</u> Dopo aver posto in essere l'azione	<u>Controllo preventivo</u> Prima di porre in essere l'azione		

Per poter individuare i processi e le attività per i quali esiste il rischio di commissione dei

reati previsti dal D.Lgs 231/2001 occorre procedere ad un'attenta analisi del contesto aziendale e ad una "mappatura dei rischi-reato" c.d. *Risk Assessment*.

Nell'ambito di questa analisi, come indicato, sono stati identificati i soggetti responsabili dei processi e delle attività potenzialmente a rischio ed effettuate delle interviste di dettaglio con l'obiettivo di delineare un quadro completo della realtà aziendale.

Nel paragrafo successivo viene esposta la metodologia utilizzata a tal fine nella redazione del presente Modello.

1.2 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro

Tenendo anche conto delle linee guida elaborate da Confindustria, si è provveduto a costruire ed a sviluppare un Modello di organizzazione orientato attorno alle concrete situazioni che connotano l'attività operativa dell'azienda, ossia a tutte le reali attività e strutture organizzative della Società - e perciò ai reali "rischi di reato" prospettabili in relazione ad esse - avuto appunto riguardo a tutte le specificità di ogni settore di attività e ad ogni singola ipotesi di reato identificata dal D.lgs. 231/2001. Si è, cioè, "ritagliato" il Modello organizzativo, più che rispetto a principi generali e astratti, attorno alle dette concrete situazioni e strutture organizzative, e quindi in base ai rischi di reato prospettabili in relazione ad esse, avuto riguardo a tutte le loro specificità.

A tale scopo, la predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della tracciabilità e della verificabilità di tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'attività societaria, in modo tale da consentire un controllo effettivo sulla stessa, nonché la coerenza con i precetti del D.lgs. 231/2001.

I fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

In primo luogo, l'elaborazione del presente Modello ha preso le mosse dalla raccolta e valutazione di tutta la documentazione ufficiale, disponibile presso la società, e relativa a:

- visura ed organigramma della Società;
- statuto societario;
- procedure in essere;
- contrattualistica rilevante;
- precedenti accadimenti aziendali rilevanti;
- ogni altra informazione rilevante.

Siffatti documenti sono stati, quindi, esaminati al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze, funzionale allo svolgimento delle attività rientranti nella fase seguente.

II fase: identificazione delle attività a rischio

Successivamente, si è proceduto all'individuazione di tutte le attività di Pegaso, prendendo le mosse da un lavoro di mappatura delle singole operazioni svolte dalla stessa, svolto intervistando i soggetti apicali e tutti coloro che hanno un ruolo significativo nelle aree a rischio potenziale di Reato. Ogni singola attività è stata analizzata in dettaglio, al fine di verificarne sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative e la ripartizione delle

competenze, sia la sussistenza o insussistenza, per ciascuna di esse, di uno specifico rischio di commissione delle ipotesi di reato indicate dal D.lgs. 231/2001.

In particolare, le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 sono state identificate mediante un'analisi delle varie procedure, nonché attraverso interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consiglieri, responsabili e soggetti apicali). I risultati degli incontri, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa, esprimono i concreti profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato individuate dal D.lgs. 231/2001. Per ciascuna attività, si è poi provveduto ad indicare le specifiche ragioni di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio.

III fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Per le aree a rischio si è poi richiesto al soggetto responsabile della gestione delle attività di volta in volta identificate, di illustrare le procedure operative ed i concreti controlli esistenti e idonei a prevenire il rischio individuato.

IV fase: gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi, emersa da quanto sopra, è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.lgs. 231/2001, al fine di individuare le eventuali lacune e carenze del sistema esistente.

V fase: definizione dei protocolli

Per ciascuna funzione in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è definito uno o più protocolli di decisione e gestione, contenenti la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha contribuito ad individuare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato: un insieme di regole, insomma, originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione. Ciascuno di siffatti protocolli di decisione e gestione dovrà essere formalmente recepito in Pegaso, rendendo ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con le regole previste dal Codice Etico che la società adotta ed applica, il quale rappresenta uno strumento fondamentale per esprimere quei principi di deontologia aziendale che Pegaso riconosce come propri e sui quali fonda una sana, trasparente e corretta gestione delle attività compiute da tutti i dipendenti e da tutti i soggetti afferenti alla Società.

1.3 Focus sulla metodologia di Risk Analysis

La società ha elaborato una tabella di Analisi del Rischio che è stata redatta sulla base di una precisa metodologia esplicita in un separato documento allegato al presente Modello.

Dopo l'analisi effettuata, i risultati della predetta analisi sono stati riportati in una tabella di Risk Analysis nella quale, per ciascun reato sensibile, è stato riportato il valore di *Ipr* - Indice di priorità del rischio.

1.4 Dei singoli Reati

Il presente paragrafo ed i successivi di codesta sezione costituiscono un approfondimento giuridico sulle fattispecie risultate rilevanti all'esito dell'analisi dei rischi.

Per semplicità di trattazione, verranno illustrati i processi a rischio nella successiva sezione, sempre in relazione ai Reati qui analizzati.

Dall'analisi dei rischi effettuata in Pegaso ai fini del D.lgs. 231/2001 con le modalità di cui sopra, la cui documentazione è custodita a cura dell'OdV, è emerso che le fattispecie di reato il cui rischio di commissione è risultato rilevante (**per lo meno medio**), sono:

- i reati societari *ex art. 25 ter* D.lgs. 231/2001;
- i reati tributari *ex art. 25 quinquiesdecies* D.lgs. n. 231/2001;

Per quanto attiene le tipologie di reati previste dal D.lgs. 231/2001 quali:

- i reati contro la vita e l'incolumità individuale con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro *ex art. 25 septies* D.lgs. 231/2001;
 - i reati commessi attraverso erogazioni pubbliche e contro la Pubblica Amministrazione *ex artt. 24 e 25* D.lgs 231/2001;
 - reato di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di beni o altra utilità di provenienza illecita *ex art. 25 octies* D.lgs. 231/2001;
- una volta compiuta l'analisi dei rischi è risultato un rischio di possibile commissione **basso** e, pertanto, verranno indicati nella presente Parte Speciale del Modello le procedure idonee ad impedire la commissione di dette categorie di Reati.

Per quanto concerne, infine, le altre tipologie di reati previste dal D.lgs. 231/2001:

- reati di criminalità informatica e di illecito trattamento dei dati *ex art. 24 bis* D.lgs. 231/2001;
- reati in materia di criminalità organizzata e reati transnazionali *ex art. 24 ter* D.lgs. 231/2001;
- reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico *ex art. 25 quater* D.lgs. 231/2001;
- reati di falso e contro l'industria ed il commercio *ex art. 25 bis* e *art. 25 bis-1* D.lgs 231/2001;
- reati contro la personalità individuale *ex art. 25 quinquies* D.lgs. 231/2001 e mutilazione degli organi genitali femminili *ex art. 25 quater 1* D.lgs 231/2001;
- reati di *market abuse* *ex art. 25 sexies* D.Lgs. 231/2001;
- delitti in materia di pagamenti con strumenti diversi dal contante *ex art. 25 octies.1* D.lgs 231/2001;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore *ex art. 25 novies* D.lgs. 231/2001;
- reati di induzione a rendere o a non rendere dichiarazioni mendaci innanzi all'autorità giudiziaria *ex art. 25 decies* D.lgs. 231/2001 (per le altre ipotesi);
- i reati ambientali *ex art. 25 undecies* D.lgs. 231/2001;
- i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.lgs. n. 231 del 2001);
- reati di razzismo e xenofobia *ex art. 25 terdecies* D.lgs. 231/2001;
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati *ex art. 25 quaterdecies* D.lgs. 231/2001;

- reati di contrabbando *ex art. 25 sexiesdecies* D.lgs. 231/2001;
- delitti contro il patrimonio culturale *ex art. 25 septiesdecies* D.lgs. 231/2001;
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici *ex art. 25 duodevicies* D.lgs. 231/2001;

si è riscontrata per la Società una possibilità **residua** o **meramente teorica** di commissione di queste ultime fattispecie di Reati e, pertanto, non si procederà ad un approfondimento degli stessi né dal punto di vista giuridico, né per quanto concerne l'individuazione dei processi sensibili e dei conseguenti presidi preventivi. Per questi reati è sufficiente il rispetto del Codice Etico adottato dalla Società come presidio preventivo alla commissione degli stessi.

1.5 I Reati rilevanti

1.5.1 Focus sui Reati societari (art. 25 *ter* D.lgs. 231/2001)

Le attività amministrativa e contabile possono concorrere nella realizzazione delle fattispecie rilevanti in parola.

Infatti, l'articolo 25 *ter*, comma 1, D.lgs. 231/2001, inserito dall'articolo 3 del D.lgs. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, dispone che: "...se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano..." le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispecie di reato.

Il richiamo dei reati societari così operato determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato imputabili agli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, poiché:

- alcuni reati, come più avanti si preciserà, ben difficilmente possono essere "*commessi nell'interesse della società*";
- altre fattispecie sono "*caricate*" di ulteriori elementi descrittivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa configurabili in capo agli enti, elencando quali soggetti attivi dei reati societari: amministratori, direttori generali o dirigenti preposti, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza. È, dunque, ristretta l'applicabilità di talune fattispecie (i.e. per i reati comuni) e, in alcuni casi, perfino esclusa (basti pensare alle ipotesi di reati propri di soggetti diversi da quelli ricordati).

Per comodità, i reati societari possono essere suddivisi nelle seguenti tre categorie, sulla base, in particolare, dell'interesse protetto dalle norme:

1. *Le falsità*³

³ Si da conto delle incertezze circa l'applicabilità del reato c.d. di "falso in prospetto". La legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha abrogato la precedente fattispecie di cui all'art. 2623 c.c. e contestualmente ha inserito il reato di "falso in prospetto" all'interno del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 173 *bis*). In seguito alla citata traslazione, per parte della dottrina, il reato in questione non sarebbe più considerabile quale illecito presupposto alla responsabilità amministrativa degli enti. Per altri, prudenzialmente, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/01; le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamati dall'abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali "false comunicazioni sociali" di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli. In ogni caso, i presidi proposti nel modello per gli artt. 2621 e 2622 c.c. valgono altresì per il reato in questione.

- artt. 2621, 2621 bis c.c. False comunicazioni sociali;
- art. 2622 comma 1 e 3 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate;
- art. 173 bis T.U.F. - sostituito l'abrogato art. 2623 c.c (Falso in prospetto);
- art. 27 D.lgs. 39/2010 (ex art. 2624 c.c.) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione (concorso in).

1. La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante;
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori;
- art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale sociale.
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

1. Altri illeciti

- art. 27 D.lgs. 39/2010 (ex art. 2625 c.c. Impedito controllo);
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
- art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione;
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea;
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio.
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
- art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite.

Alcune brevi note devono essere spese per il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) che ha riformulato il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.

Detto Decreto inoltre ha introdotto il reato di istigazione alla corruzione ex art. 2635 bis c.c.: *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.* Detta norma, la cui condotta oggettiva richiama quella di cui all'art. 2635 c.c. riguarda i casi di "sollecitazione non accolta" e di "offerta non accettata". Il D.lgs n. 38/2017 ha inoltre introdotto un articolo relativo alle pene accessorie (art. 2635 ter c.p.) che di seguito si riporta: La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma. Il D. lgs 38/2017 ha comportato una modifica dell'art. 25 ter, comma 1, lettera s-bis) del D. lgs 231/2001 in relazione alle sanzioni per l'ente nel caso di commessi reati di cui agli artt. 2635 c.c. e 2635 bis c.c., prevedendo nel caso di corruzione tra privati la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (prima da 200 a 400 quote) nei casi di istigazione alla corruzione ex art. 2635 bis c.c. la sanzione va da

duecento a quattrocento quote. In tali ipotesi di reato sono previste anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto.

I reati di cui trattasi, per la cui analitica descrizione si rinvia all'Elenco Reati documento allegato e parte integrante del presente Modello, sono connotati da un indice di rischio medio, basso o residuo in Pegaso. Si precisa che l'indice di rischio di commissione di tutti i reati societari è determinato, per ciascuna funzione aziendale, nella tabella di analisi dei rischi allegata al presente Modello.

Assumono rilievo, in particolare:

- **Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali**
- **Art 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità**

Questi reati, di unitario disvalore penale, si perfezionano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Congiuntamente ai requisiti di carattere generale ai fini della configurabilità della responsabilità in capo all'ente *ex* D.lgs. 231/2001, si precisa che affinché siano realizzabili le singole fattispecie:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- è necessario che sussista l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Si noti che:

- per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario;
- per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, comprese quelle dovute e dirette al mercato;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Esempio: l'Amministratore iscrive in bilancio un ammontare di crediti superiore al dovuto, al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.

- Art. 27 D.lgs. 39/2010 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, così come l'abrogato art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. In forza dell'effetto operato dal richiamo dei reati societari da parte dell'articolo 25 *ter* D.lgs. 231/2001 (inteso in senso prudenziale, come anzidetto), trattandosi di un reato proprio di un soggetto diverso da quelli per i quali è configurabile la responsabilità in capo all'ente, deve escludersi o confinarsi all'ipotesi residuale di concorso eventuale (ai sensi dell'articolo 110 c.p.), da parte dei soggetti qualificati dallo stesso comma 1 dell'articolo 25 *ter*: amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza.

- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Detta fattispecie di reato è stata oggetto di modifica da parte del Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

Nell'originaria formulazione il reato si realizzava qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionano nocimento alla società.

Inoltre, proseguiva la norma, la pena consiste nella reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma del citato articolo.

Oggi il reato in parola ha subito diverse rilevanti modifiche in quanto, in primo luogo, la ricezione di denaro o altra utilità può essere richiesta dai soggetti richiamati dalla fattispecie incriminatrice di società o enti privati anche per interposta persona.

E così:

a) il primo comma è stato sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.»;

b) il terzo comma è stato sostituito dal seguente: «Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.»;

Infine il sesto comma della norma in esame è stato così modificato:

c) le parole: «utilità date o promesse» sono sostituite dalle seguenti: «utilità date, promesse o offerte».

Sul versante delle condotte, nel primo comma dell'art. 2635, fa il suo ingresso – accanto alla ricezione e all'accettazione della promessa, la sollecitazione; cui fa da pendant, nel terzo comma, l'offerta.

Esempio: il responsabile commerciale della Società consegna denaro al responsabile dell'ufficio acquisti della società cliente per propiziare la conclusione di nuovi contratti di fornitura.

Per questa fattispecie la Legge n. 3 del 2019 ha introdotto la procedibilità d'ufficio.

- Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione

Per il testo della norma in esame si rinvia all'Elenco Reati, parte integrante del presente Modello. Anche questa norma è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017.

Detta norma, la cui condotta oggettiva richiama quella di cui all'art. 2635 c.c. riguarda i casi i casi di "sollecitazione non accolta" e di "offerta non accettata".

Anche per questa fattispecie, la Legge n. 3 del 2019 ha introdotto la procedibilità d'ufficio.

- Art. 2635 ter c.c. Pene accessorie

Il D.lgs n. 38/2017 ha inoltre introdotto un articolo relativo alle pene accessorie che di seguito si riporta:

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

Il D.lgs 38/2017, oltre alle novelle sopra riportate, ha comportato una modifica dell'art. 25 ter, comma 1, lettera s-bis) del D.lgs 231/2001 in relazione alle sanzioni per l'ente nel caso di commessi reati di cui agli artt. 2635 c.c. e 2635 bis c.c., prevedendo nel caso di corruzione tra privati la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (prima da 200 a 400 quote) e nei casi di istigazione alla corruzione ex art. 2635 bis c.c. la sanzione da duecento a quattrocento quote. Sono in tali ipotesi di reato anche previste sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto.

1.5.2 Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231 / 2001)

Con il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con il Decreto Fiscale 2019, Legge 157/2019, è stato introdotto l'art. 25 *quinquiesdecies* nel D.lgs. n. 231 del 2001 così includendo nell'elenco dei reati rilevanti alcune fattispecie previste e punite dal D.lgs. n. 74 del 2000, riferito alla materia fiscale e tributaria.

Ad oggi, quindi, sono state introdotte come fattispecie rilevanti per la responsabilità amministrativa degli enti le ipotesi previste dalle seguenti norme:

Art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

La norma incrimina la condotta di colui che usi fatture od altri documenti comunque idonei alla realizzazione e alla contabilizzazione di operazioni inesistenti per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La norma prevede un primo trattamento sanzionatorio di cui all'art. 2 comma 1 per una dichiarazione fraudolenta per un importo superiore ad € 100.000,00 riferito allo stesso esercizio fiscale.

E' anche previsto un diverso trattamento quando vi sia una dichiarazione fraudolenta per un importo inferiore ad € 100.000,00 riferito allo stesso esercizio fiscale.

Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

La norma è riferita alla dichiarazione fraudolenta mediante operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero con l'ausilio di documenti falsi o di altri strumenti fraudolenti che possano ostacolare l'accertamento e/o indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

La norma ha carattere sussidiario rispetto all'art. 2 e sanziona tutte quelle condotte che, pur diverse dall'uso delle fatture o degli altri documenti, siano comunque finalizzate ed idonee ad evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Art. 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni contabili

La norma sanziona la condotta di quel soggetto che emetta una fattura od un documento contabile nella consapevolezza che il destinatario voglia utilizzare detto documento per esporre un elemento passivo fittizio nella propria contabilità al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Come visto per il reato di cui all'art. 2, la fattispecie è sanzionata in modo diversificato in funzione dell'importo oggetto dell'evasione, prevedendo un trattamento più lieve quando l'ammontare delle fatture e/o documenti sia inferiore ad € 100.000,00.

Art. 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili

L'articolo in questione sanziona la condotta di colui che, sempre al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge le scritture contabili o quei documenti di cui sia obbligatoria la conservazione per non consentire la ricostruzione del reddito o del volume d'affari.

Art. 11 sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Quest'ultima norma sanziona, al primo comma, la condotta di colui che compia atti simulatori o fraudolenti per sottrarsi al versamento delle imposte; anche in questo caso il trattamento sanzionatorio è differenziato in funzione dell'importo con un inasprimento per quella condotta che riguardi una somma superiore ad € 200.000,00.

Al secondo comma è invece incriminata la condotta di colui che, in sede di procedura di transazione fiscale, dichiara elementi attivi inferiori od elementi passivi superiori rispetto alla realtà. In questo caso è prevista una soglia di non punibilità per le condotte che riguardino importi inferiori ai € 50.000,00. Laddove invece la manipolazione degli importi sia superiore ad € 200.000,00 per ogni esercizio fiscale il trattamento sanzionatorio è inasprito.

Anche per quanto riguarda questa categoria di reati si rimanda, per un esame più approfondito, al documento "Elenco reati" allegato al modello, dove è possibile leggere il contenuto delle singole norme incriminatrici rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231 del 2001.

L'art. 25 *quinquiesdecies* è stato poi riformato con il D.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 che, recependo la Direttiva PIF (Direttiva n. 1371 del 05 luglio 2017) ha introdotto nel novero dei reati rilevanti le seguenti fattispecie che assumono rilevanza ai fini del Decreto 231 quando commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Art. 4 Dichiarazione infedele

L'articolo sanziona la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, inserisce nelle dichiarazioni annuali elementi attivi per un importo inferiore od elementi passivi inesistenti.

La norma trova applicazione quando non siano ravvisabili gli artt. 2 e 3 del D.lgs. n. 74 del 2000.

Per la sussistenza del reato è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:

- l'imposta evasa deve essere superiore ad € 100.000 per ciascuna delle due imposte;
- l'importo complessivo di elementi attivi sottratti all'imposizione deve essere superiore al 10 % dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione.

Art. 5 Omessa dichiarazione

La norma incrimina la condotta di colui che ometta la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, per un importo superiore ad € 50.000,00 riferito a ciascuna delle due imposte.

Il comma n. 2 dello stesso articolo sanziona anche la mancata presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta laddove il mancato versamento delle ritenute certificate sia superiore ad € 50.000,00.

Art. 10-quater Indebita compensazione

Il reato punisce colui che ometta il versamento di imposte dovute grazie alla deduzione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 di crediti inesistenti o non dovuti per un importo superiore ad € 50.000,00.

1.6 Gli altri Reati maggiormente significativi per Pegaso

1.6.1 Focus sui Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.lgs. 231/2001)

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007 ha inserito all'interno del D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *septies* (successivamente novellato dall'art. 300 del D.lgs. 81/2008), applicando una sanzione pecuniaria compresa tra le 250 e le 1000 quote in relazione ai delitti di **omicidio colposo** (589 c.p.) e **lesioni personali colpose** (590, comma 3, c.p.)⁴ commessi **con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**.

Si tratta dei comuni delitti di omicidio, art. 589 c.p. e lesioni personali, art. 590 c.p., le cui fattispecie di reato sono descritte nel relativo documento "*Elenco Reati*". Per assumere rilevanza ai fini del D.lgs. 231/2001 la morte o le lesioni del lavoratore devono essersi verificate (o trovare la loro causa) nello svolgimento di una mansione lavorativa o, comunque, in occasione di attività connesse o funzionali allo svolgimento del proprio incarico lavorativo, oltre che nell'interesse o vantaggio della società.

Da quanto sopra illustrato ne consegue che la società sia tenuta al rispetto di una vastissima gamma di disposizioni, legislative e regolamentari, poste a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori, tra cui, *in primis* il già citato Testo Unico della Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008, aggiornato dal D.lgs. 106/2009) e, nelle parti non abrogate dal medesimo, il d.p.r. 547/1955, il d.p.r. 303/1956, il d.p.r. 164/1956 ed il D.lgs. 626/1994 successivamente modificato e integrato dal D.lgs. 242/1996.

In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. La sanzione interdittiva resta uguale a quella di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123. In relazione al delitto di cui all'art. 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui all'art. 590, terzo comma, del codice penale si applicano le sanzioni di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi.

In ogni caso, la responsabilità della società per la morte o le lesioni del lavoratore potrà essere ritenuta sussistente solo in presenza di un "interesse" o di un "vantaggio" dell'ente,

⁴ La misura della quota è fissata dalla legge in un importo che va da un minimo di € 258 a un massimo di € 1549, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali della società (*cf.* artt. 10 e 11 D.lgs. 231/2001).

come detto, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/2001. Peraltro, secondo uno sviluppo interpretativo, relativamente a tali fattispecie di reato di natura colposa, "l'interesse" o "il vantaggio" potrà essere integrato, ad esempio, da un minor costo sostenuto in fase di attuazione della normativa antinfortunistica, piuttosto che da una maggiore produttività del lavoro o da una più semplice gestione dello stesso permessa o agevolata dall'inosservanza delle norme cautelari⁵.

Questa categoria di reati, come sopra anticipato, risulta a rischio di commissione in Pegaso. Il relativo indice di rischio di commissione è determinato nelle tabelle di analisi dei rischi (*Risk Analysis*) allegata al presente Modello.

1.6.2 Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D.lgs. 231/2001)

Per quanto afferisce a Pegaso è stato rinvenuto un rischio correlato alla possibile commissione dell'illecito di autoriciclaggio, ancorché basso, che necessita, pertanto, di essere monitorato.

La figura delittuosa dell'autoriciclaggio (*ex art. 648 ter, comma I, c.p.*) è stata introdotta con Legge n. 186 del 15 dicembre 2014.

Soggetto attivo del reato di autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato proprio. Dapprima, tale fattispecie era applicabile esclusivamente al soggetto autore di un reato-base "non colposo", ma l'intervento operato tramite il D.lgs. 195 del 2021 ha esteso l'applicabilità della norma anche agli autori di illeciti presupposto di natura colposa.

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Siccome il reimpiego dei proventi di attività delittuose è un comportamento "naturale" da parte dell'autore del reato, il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora più preciso stabilendo, al quinto comma dell'art. 648 *ter* -1 c.p., che *"fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al*

⁵ Sul punto si cita la sentenza: 14 giugno 2016 (ud. 20 aprile 2016) n. 24697 - sentenza - Corte di Cassazione - sezione IV penale - lesioni personali e omicidio colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - agli effetti dell'art. 25 *septies* del d.lgs. 231/2001 l'interesse e/o il vantaggio vanno letti come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale - nei reati colposi d'evento il finalismo della condotta previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 231/2001 è compatibile con la non volontarietà dell'evento lesivo sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest'ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all'interesse dell'ente o sia stata finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per l'ente medesimo.

godimento personale”.

La riforma operata tramite il D.lgs. 195/2021 ha altresì inserito un nuovo comma secondo, che dice: *“La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi”*. Ha inoltre modificato il comma terzo, che ora prevede: *“La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni”*.

1.6.3 I Reati contro con la Pubblica Amministrazione e commessi attraverso erogazioni pubbliche (artt. 24 e 25, D.lgs. 231/2001)

Di seguito vengono descritte le fattispecie potenzialmente più significative richiamate nel D.lgs. 231/2001 dall'art. 25, corredate da qualche esempio di comportamenti vietati da tali norme.

Questa categoria di reati è oggetto di analisi per quelle aree di attività, ove il personale afferente a Pegaso, nell'esecuzione della propria attività - a mero esempio con istituti universitari per la formalizzazione di convenzioni finalizzate a disciplinare tirocinio di formazione ed orientamento - viene necessariamente a contatto con funzionari e organi della P.A.

Questa categoria di reati, qui riportata in senso unitario, risulta caratterizzata da un livello di rischio ancorché basso soprattutto con riferimento ai reati di cui agli artt. 640, comma 2 n. 1 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 *quater* c.p., 320 c.p. previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Nella sezione seguente saranno indicati processi sensibili e le procedure idonee a mitigare il rischio di commissione delle due categorie di Reati separatamente.

Gli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01 individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione.

È opportuno, anzitutto, che il Modello li indichi e li descriva a tutti i suoi destinatari.

Prima di passare all'analisi delle singole fattispecie di reato occorre chiarire cosa si intende per “pubblico ufficiale” e “incaricato di pubblico servizio”.

Gran parte delle fattispecie elencate negli artt. 24 e 25 D.lgs 231/01 sono configurabili come reati “propri”, in quanto possono essere commessi unicamente da soggetti dotati della qualifica di “pubblico ufficiale” e “incaricato di pubblico servizio”.

Pubblico Ufficiale

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa formando o correndo a formare la volontà sovrana dello Stato o di un altro Ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive).

Incaricato di pubblico servizio

Deve invece considerarsi incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) chi, a qualunque titolo presta un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e prestazione di opera meramente materiale.

Al riguardo, la giurisprudenza, ormai consolidata, ha precisato che, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento di interessi collettivi, restando irrilevanti la qualificazione e l'assetto formale dell'ente per il quale il soggetto presta la propria opera.

In altri termini, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio può attribuirsi non solo ad esponenti di enti pubblici in senso stretto, ma anche a quelli di enti regolati dal diritto privato che, in concreto, svolgano attività o prestino servizi nell'interesse della collettività.

Di seguito vengono esposte le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs 231/2001.

a) Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea o di altro ente pubblico, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver omesso di destinare, anche parzialmente, la somma ottenuta alle finalità previste, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che attualmente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Esempio: uno o più soggetti ai quali sia stata affidata la gestione dei fondi utilizzano gli stessi per scopi diversi da quelli per i quali erano stati erogati (ad es. dei fondi conferiti per scopi formativi vengono utilizzati, in parte, per coprire spese di altra natura).

b) Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento del finanziamento.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato, a differenza della fattispecie precedente, si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Esempio: un dipendente predispone e presenta alla competente autorità dei documenti che attestano falsamente l'esistenza di un requisito tecnico indispensabile per l'ottenimento di un contributo.

c) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 1.032,00.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

d) Art. 640, comma 2 n. 1, c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre taluno in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Esempio: un soggetto riconducibile a Pegaso, allo scopo di ottenere una licenza od una autorizzazione amministrativa per la messa in commercio di un prodotto e/o dispositivo medico induce in errore i pubblici ufficiali incaricati, facendo apparire agli stessi una falsa rappresentazione della realtà attraverso la produzione di documenti falsi.

Da notarsi che anche questa fattispecie è suscettibile di commissione a titolo di concorso nel reato commesso da un partner commerciale di Pegaso.

e) Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

f) Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

g) Art. 317 c.p. Concussione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere a lui o ad un terzo denaro o altra utilità.

Detta ipotesi di reato comporta da parte dell'agente un comportamento di costrizione nei confronti del privato che quindi è la vittima del reato in esame.

Inizialmente detta fattispecie di reato era riferibile soltanto alla figura del pubblico ufficiale. Oggi a seguito dell'introduzione della Legge n. 69 del 27 maggio 2015 il reato di concussione può essere commesso anche dall'incaricato di pubblico servizio.

h) Artt. 318, 319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio, 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Queste fattispecie di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità o ne accetti la promessa per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi o in un atto, comunque, dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza) o in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: il pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione per costrizione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Il D.lgs 231/2001, all'art. 25, prevede che ai fini di una responsabilità dell'ente rilevi anche la corruzione nei modi previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. qualora commessi dall'incaricato di pubblico servizio.

i) 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Detta norma si riferisce alle condotte di cui agli articoli precedenti (artt. 318 e 319 c.p.) qualora il comportamento illecito sia commesso per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

l) 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Nei casi previsti, chi dà o promette denaro o utilità, è punito in concorso con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 190/2012 al titolo secondo del libro secondo del codice penale, con riferimento ai reati di concussione e corruzione ed, in particolare, al rapporto tra i reati di cui agli artt. 317 e 319 quater c.p., le ipotesi di responsabilità della società o degli enti, anche non dotati di personalità giuridica, per illecito amministrativo derivante da reato, appaiono amplificate con specifico riferimento all'ipotesi di reato di concussione per induzione di cui all'art. 319 quater c.p..

Mentre nella previsione di cui all'art. 317 c.p. (concussione per costrizione), il privato è vittima della concussione, lo "spacchettamento" della fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p. determina l'introduzione di una seconda figura di concussione o, secondo altra e diversa tesi, una nuova fattispecie di corruzione attenuata dall'induzione nella quale il privato concorre con il pubblico ufficiale o con l'incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Dunque, l'ente non è più vittima del reato ma concorrente con il pubblico ufficiale nella commissione dello stesso.

Le caratteristiche costitutive che diversificano dalla concussione per costrizione la nuova figura di concussione appaiono essere:

A) una pressione psicologica più blanda rispetto all'ipotesi costrittiva lasciando, dunque, il privato libero di autodeterminarsi nella condotta da tenere;

B) mancata resistenza da parte dell'autore del reato presupposto finalizzata all'ottenimento di un vantaggio ingiusto - nel caso che ci interessa un vantaggio ingiusto per l'ente - (ad esempio l'eliminazione di una sanzione fiscale da applicarsi legittimamente).

L'odierna normativa di cui all'art. 319 quater c.p., che profila il privato quale concorrente nel reato di concussione per induzione, rispetto alle previsioni normative anteriori alla legge 190/2012 in cui il privato e, dunque, l'ente potevano solamente essere vittime del reato di concussione, è più sfavorevole e, perciò, non può operare in via retroattiva ex art. 25 comma II cost. e 2 c.p.

m) Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzata.

In tali casi, scatta comunque la responsabilità dell'ente di appartenenza del privato che ha tentato di corrompere il soggetto dotato di qualifica pubblicistica.

n) Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

L'art. 322 bis c.p. ha esteso la punibilità degli atti di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione e abuso d'ufficio

compiuti nelle relazioni con funzionari delle Comunità Europee o di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di stati stranieri.

Le considerazioni svolte in precedenza, e i relativi esempi di comportamenti che potrebbero far scattare la responsabilità di Pegaso, valgono in modo identico per i casi in cui il soggetto pubblico non appartenga alla Pubblica Amministrazione italiana, bensì a quella comunitaria o di uno stato estero.

o) Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

La norma è stata introdotta nel novero dei reati rilevanti per la responsabilità ex D.lgs. n. 231 del 2001 dalla Legge n. 3 del 2019.

Questa categoria di reati, come sopra anticipato, risulta a rischio di commissione in Pegaso, ancorché con indice basso e/o residuo. Il relativo indice di rischio di commissione è determinato nelle tabelle di analisi dei rischi (*Risk Analysis*) allegata al presente Modello.

Sezione II - ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001

2.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs 231/2001

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti che possono essere posti in essere dai dipendenti di Pegaso e dai Destinatari del presente Modello.

Obiettivo di questa prima parte del paragrafo è indicare i presidi minimi dell'organizzazione aziendale volti a prevenire la commissione di tutti i Reati.

A tale fine tutti i Destinatari del presente Modello adottano regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Codice etico e dal Modello, onde prevenire il verificarsi dei Reati da cui può conseguire una responsabilità penale-amministrativa della Società.

Nello specifico, il presente paragrafo ha lo scopo di:

a) indicare i **principi procedurali** che tutti i Destinatari del presente Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle funzioni aziendali, i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Le procedure di dettaglio, frutto dell'implementazione nelle operazioni quotidiane e delle altre attività svolte nella Società, sono definite nei protocolli operativi e regolamenti interni adottati ad implementazione dei presidi indicati in questa parte del Modello.

Con riferimento alle aree di attività sensibili al rischio di Reati, la Società ha individuato i seguenti principi cardine (derivanti anche dal Codice Etico), che regolando tali attività rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai Reati da prevenire:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su di un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni ed i compiti attribuiti e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- divieto di intraprendere alcuna operazione significativa senza preventiva autorizzazione;
- regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- adeguata regolamentazione procedurale delle attività aziendali cosiddette sensibili, cosicché:
 - i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
 - le decisioni e le scelte operative siano sempre tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e siano sempre individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
 - siano garantite modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
 - siano documentate le attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;

- esistano meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione all'accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- sia sempre e comunque garantita la salubrità dei luoghi ove il personale della Società svolge la propria attività;
- sia garantita, quale interesse primario di Pegaso, l'integrità fisica e la sicurezza delle condizioni di lavoro per tutti i soggetti afferenti alla Società.

I principi e le procedure sopra descritte sono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e sono ritenuti dalla Società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto. Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali, con speciale riguardo a quelle risultate, a seguito di *Risk Analysis*, maggiormente sensibili.

I predetti principi costituiscono anche il riferimento sulla base del quale vengono redatte le procedure interne, in modo tale da costituire presidi idonei ad evitare la commissione di reati.

Quanto ai Reati per i quali è emersa una possibilità **residua** o **meramente teorica**⁶ di commissione i presidi giudicati idonei dall'organo amministrativo di Pegaso sono le prescrizioni del Codice Etico, che costituiscono per tutti i Destinatari del Modello lo *standard* di comportamento richiesto dalla Società nella conduzione di ogni propria attività.

Anche a tali categorie si applicano, in caso di adozione ed implementazione di procedure interne le regole del presente paragrafo.

Per le altre categorie di Reati⁷ vengono elencati di seguito gli ulteriori protocolli idonei ad impedire la commissione dei Reati.

2.1.1 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati societari

Aree di attività a rischio

Le attività di amministrazione, fiscale e finanza della Società, nonché l'inserimento dei dati contabili e le altre informazioni rilevate in seguito all'operatività aziendale, sono gestite internamente a cura del Responsabile della area amministrazione e risorse umane, con l'appoggio, anche ai fini del controllo dei relativi dati, da parte del Controller riconducibile a Tentamus Italia srl, la quale detiene il 70% del capitale sociale di Pegaso.

I summenzionati processi, sebbene controllati anche da soggetti terzi rispetto alla Società, sono considerati una possibile fonte di rischio di commissione di Reati societari e quindi sono qui dettati i protocolli che il personale interno è tenuto ad osservare a fini preventivi.

Tanto premesso, le *macro* attività che Pegaso ha individuato al proprio interno come Aree

⁶ Il riferimento è ai reati indicati nell'ultima parte del paragrafo 1.4.

⁷ Ossia quelle categorie di reati richiamate dal Decreto che sono risultate nella tabella complessiva di *Risk Analysis* della Società con un indice di commissione dal basso in su.

Sensibili, sono le seguenti:

- redazione ed esposizione del bilancio e degli altri documenti contabili;
- collaborazione/supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie;
- gestione dei rapporti e dei flussi informativi con i precitati soggetti terzi.

Tra esse, concretamente, risulta più probabile la commissione dei reati di cui sopra nelle seguenti attività:

- inserimento dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto;
- revisione rispetto alla sola attività di compilazione della Nota Integrativa al Bilancio;
- rapporti e comunicazioni di dati e documenti verso i soggetti terzi.

Procedure applicate

Al fine di evitare la commissione dei reati societari devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole ed ai principi Generali già contenuti nella parte generale del presente Modello e nel Codice Etico adottato.

Inoltre:

- il personale che, a qualunque titolo, concorre nella gestione degli aspetti contabili e opera nell'ambito delle comunicazioni sociali è soggetto a regolare formazione. L'attività formativa riguarda i principi etici, le procedure, i presidi posti nel presente Modello, gli elementi di contabilità industriale e le regole di contabilità adottate;
- assicurazione dello svolgimento delle attività amministrative, contabili, finanziarie e assicurative della Società nel rispetto di norme di legge e delle direttive ricevute;
- verifica dell'ottimizzazione dei flussi finanziari;
- controllo di gestione dell'Azienda;
- è previsto lo svolgimento di uno o più incontri dell'OdV con il Responsabile della direzione amministrativa;
- il bilancio viene predisposto con l'assistenza di uno studio professionale, condividendo ogni fase della formazione con il Consiglio di Amministrazione. Il bilancio civilistico, prima della sua approvazione, è sempre condiviso con il Consiglio di Amministrazione, che lo ha tempestivamente a disposizione. In ogni caso, viene fornita al Consiglio di Amministrazione una bozza del bilancio, prima della sua approvazione, sempre con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in parola.

Nella negoziazione e stipula di contratti attivi, sono adottati e attuati i seguenti strumenti normativi e organizzativi che prevedono quanto segue.

Le politiche commerciali sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione di Pegaso, di concerto con General Manager e responsabile Area Commerciale.

La formazione dei prezzi avviene sulla base di singole trattative commerciali condotte dai responsabili delle precitate aree con decisione di livelli massimi di sconto applicabili.

La fatturazione è originata dalla documentazione conseguente all'attività eseguita da Pegaso in favore dei clienti, previa approvazione del General Manager e, in ogni caso, sulla base delle tempistiche previste nel relativo contratto. Eventuali contestazioni e/o reclami sollevati dai clienti vengono gestiti sulla base di quanto stabilito dalla procedura gestionale P08 meglio denominata "Gestione NC, AC, AM" (a cui si rimanda espressamente), previo loro formale inserimento nel registro a tal fine dedicato.

La procedura P03 "Approvvigionamento" gestisce espressamente l'approvvigionamento e l'acquisto di beni e servizi.

Si precisa che, oltre al prezzo in linea con il mercato, vengono presi a riferimento:

- le qualifiche dei fornitori;
- l'analisi dei tempi e dei costi;
- disponibilità dei servizi per le scadenze richieste.

I medesimi vengono realizzati secondo le seguenti fasi:

- a) richiesta d'acquisto;
- b) verifica esistenza fornitori qualificati;
- d) invio di richiesta di offerta;
- e) verifica offerta ricevuta;
- f) in caso di esito positivo, ordine al fornitore;
- g) verifica stato avanzamento;
- g) controllo servizio.

Il processo di acquisto garantisce, quindi, che il prodotto e/o servizio acquistato sia conforme ai requisiti, attraverso la valutazione e selezione dei fornitori sulla base della loro capacità di fornire prodotti e/o servizi in accordo con i requisiti dell'organizzazione; la definizione e la verifica delle specifiche di acquisto; il controllo del prodotto acquistato.

Tutte le attività devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai principi contabili di riferimento, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli di cui sopra (ed alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato identificati.

Comunque, i dipendenti di Pegaso che - a qualsiasi titolo - concorrono alla collazione ed inserimento nel sistema informativo dei dati, alla realizzazione della valutazione ed alla redazione dei documenti societari devono sempre:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

Presidi in materia di “Corruzione tra privati” e “Istigazione alla corruzione tra privati”

In generale la società al fine di affrontare il rischio di corruzione e concussione – anche tra privati – anche nella forma del tentativo, prevede:

- compartecipazione di più soggetti nell’attività prodromica all’instaurazione di un rapporto commerciale e segregazione delle afferenti funzioni (fase di trattativa, programmazione della produzione, stipulazione accordo);
- attuazione di studi e verifiche di fattibilità preliminari all’accordo commerciale, con assistenza tecnica da parte dell’area dedicata al servizio, con il supporto del software gestionale, nella predisposizione delle offerte alle società clienti;
- attuazione di verifiche e controlli sulla catena di selezione del fornitore e approvvigionamento dei beni e/o servizi;
- rapporti con fornitori selezionati rigorosamente tra soggetti consolidati ed affidabili anche in ragione di pregressi rapporti professionali, in grado di garantire gli standard qualitativi dei beni e/o servizi;
- il divieto di dare o accettare tangenti da rappresentanti commerciali afferenti ad imprese terze;
- meccanismi di controllo dei pagamenti a più livelli autorizzativi;
- l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti in favore di terzi;
- verifica circa la coerenza degli esborsi sostenuti con il valore di mercato dei beni e/o servizi acquisitati;
- il divieto di fornire omaggi e *benefits* privi di giustificativo a rappresentanti di imprese terze;
- regolare registrazione della fatturazione passiva afferente alle attività di sponsorizzazione del marchio in ambito di marketing e pubblicità;
- controllo regolare della documentazione aziendale con particolare riguardo alle fatture passive;
- la registrazione e la conservazione di tutte le spese sostenute per le società clienti, in modo che possano essere successivamente oggetto di verifica.

Compiti dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza vigila sul rispetto delle procedure menzionate nel Modello in questa Parte Speciale, nonché il rispetto delle altre procedure operative eventualmente applicate.

2.1.2 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati contro la Pubblica Amministrazione

Per questa categoria di reati è necessario ricordare il presidio fondamentale sui rapporti con soggetti esterni all'ente: in ogni caso la Società impone contrattualmente il rispetto delle leggi e dei principi contenuti nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo.

Si ritengono, ai fini del presente Modello, aree a rischio il General Manager e il Responsabile Amministrazione/HR.

A queste aree a rischio si vanno ad aggiungere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – ai sensi del D.Lgs. 81/08 – in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutti coloro che, nell'esercizio delle loro funzioni, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Appare opportuno, di conseguenza, differenziare le attività a rischio diretto di commissione dei reati, dalle attività di supporto, nelle quali vi è la possibilità di porre in essere condotte che, pur non integrando ancora ipotesi di corruzione, ne costituiscono indefettibile attività preparatoria.

Attività a rischio diretto di commissione del reato

Attività a rischio diretto, come anticipato, sono tutte quelle in cui la Società intrattiene usualmente o comunque può intrattenere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ed in particolare:

- la richiesta e l'ottenimento di eventuali autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento delle attività aziendali;
- rapporti e relazioni con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio per la formalizzazione di convenzioni finalizzate a disciplinare tirocinio di formazione ed orientamento.
- la gestione dei rapporti con i competenti soggetti pubblici per quanto concerne la sicurezza e l'igiene sul lavoro, ed in generale la normativa per la prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, anche con riferimento ad ispezioni, atti di accertamento ed eventuali sanzioni;
- la gestione amministrativa del personale, in particolare per gli aspetti fiscali, previdenziali, assistenziali ed infortunistici, inclusa la gestione dei relativi accertamenti ispettivi;

- gli adempimenti tributari, quali la predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- le verifiche, gli accertamenti e gli eventuali procedimenti sanzionatori relativi ai punti che precedono;
- i rapporti con gli organi di Polizia Giudiziaria;
- i procedimenti giudiziari (civili, penali o amministrativi) che coinvolgano direttamente o indirettamente la Società o suoi esponenti che abbiano agito per conto della stessa.

Attività di supporto

Accanto agli ambiti ora evidenziati, se ne devono individuare altri, nei quali potrebbero svolgersi attività "preparatorie", indispensabili per la commissione del reato di corruzione. L'esperienza giudiziaria ha evidenziato che la prassi più diffusa per procurarsi la provvista indefettibilmente necessaria al reato di corruzione consiste nell'utilizzo di fatture per operazione inesistenti, o nella sovra fatturazione.

Ne deriva che - ferma restando l'eventuale autonoma configurabilità di altri profili di rilevanza penale (trattate negli appositi paragrafi dedicati) nelle anzidette operazioni - una particolare attenzione deve essere riservata all'attività di fatturazione e, più in generale, a tutte quelle attività e/o operazioni potenzialmente idonee a creare disponibilità extracontabili, ancorché per valori inferiori alle soglie di punibilità richieste dall'attuale formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c.

Le medesime operazioni potrebbero, poi, essere poste in essere direttamente nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con l'effetto, in caso di sopravvalutazione del valore della prestazione (di fornitura di beni o servizi, o di prestazione professionale, etc.) resa, o di inesistenza della stessa, di farlo risultare in tal modo apparentemente titolato a ricevere la retribuzione pattuita.

Potendosi configurare il reato di corruzione anche nelle ipotesi in cui invece di una somma di denaro, il funzionario pubblico consegue altri vantaggi "in natura" (ad es. gli vengano messi a disposizione beni che, pur di proprietà o nella disponibilità dell'Azienda, possano essere destinati all'uso personale del funzionario stesso), inoltre, anche la complessiva gestione del patrimonio aziendale deve essere inclusa tra le attività sensibili.

Le attività di supporto, pertanto, sono così individuate:

- gestione di contratti di consulenza e di prestazione professionale;
- gestione degli acquisti di beni o servizi;
- gestione della finanza e della tesoreria;
- fatturazione;
- gestione dei beni aziendali.

Misure idonee a prevenire la commissione del reato

Ai fini della prevenzione dei reati di corruzione, sono posti i seguenti presidi.

È previsto l'espresso divieto - a carico degli esponenti aziendali in via diretta, e, indirettamente, a carico dei collaboratori esterni, agenti e partner commerciali, di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del Decreto);
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente propiziare la verifica;
- 3) ingenerare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- 4) porre in essere qualsiasi condotta in genere di sistematico e generalizzato favoritismo di soggetti operanti nell'ambito della PA (Pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio).

È fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (consulenze, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente Punto;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- distribuire omaggi o regalie al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire l'attuazione delle regolari verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- presentare dichiarazioni non veritiere o falsare artatamente il possesso di requisiti non soddisfatti in concreto dalla Società al fine di conseguire licenze, autorizzazioni, provvedimenti positivi di qualsivoglia natura da parte della Pubblica Amministrazione;
- espletare una qualsiasi delle attività vietate, tramite interposte persone dirette ad influenzare oppure ad assicurare un vantaggio.

Al fine di garantire il rispetto dei suesposti presidi, sono altresì applicate le seguenti regole di condotta:

- 1) nessun tipo di pagamento può essere effettuato in denaro contante o in natura, salvo

per importi dal valore estremamente contenuto ed in relazione ad esigenze pratiche di approvvigionamento di beni indispensabili ai fini dell'operatività aziendale;

2) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, licenze e concessioni devono contenere solo elementi e dichiarazioni assolutamente veritieri. A tal fine, ogni istanza in tal senso è opportunamente vagliata con il contributo di almeno due funzionari aziendali;

3) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità (indicare chi svolge la funzione di controllo a seconda delle aree interessate);

4) nel caso in cui la comunicazione alla Pubblica Amministrazione avvenga attraverso supporti informatici, l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile (attraverso password e firma digitale) (indicare chi svolge il controllo sull'attività informatica che dovrà sempre essere individuabile);

5) ogni eventuale sovvenzione, contributo, finanziamento pubblico deve essere adeguatamente rendicontato a livello finanziario, e l'inerente documentazione deve essere archiviata e conservata. Ogni eventuale ritardo od irregolarità deve essere segnalato e sanato con la dovuta solerzia;

6) nel caso di attività di verifica e/o ispezione e/o controllo da parte di enti pubblici, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non deve mai essere ricevuto da un singolo responsabile, ma è invece sempre prevista la compresenza dal responsabile competente per l'attività soggetta a verifica e monitoraggio, o, comunque, di almeno un secondo responsabile aziendale.

In caso di eventuale ispezione da parte di esponenti di Autorità Pubbliche di controllo e/o di vigilanza, la Società pone a carico di tutto il personale l'obbligo di garantire la massima collaborazione affinché le attività ispettive siano condotte senza ostacoli né ritardi. È pertanto fatto divieto di attuare qualsivoglia comportamento ostruttivo nei confronti di rappresentanti della PA intenti a svolgere verifiche e/o controlli presso la struttura della società.

Sono salve le eventuali procedure di maggiore tutela che l'organizzazione ritenesse di applicare di volta in volta all'interno della propria struttura.

Oltre alle modalità di comportamento sopra illustrate, dovranno essere altresì rispettati le

Regole e i Principi già contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del presente Modello.
Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a segnalare le eventuali inadempienze rispetto al mancato rispetto delle procedure ed i controlli preventivi sopra esposti.

Per questa categoria di reati è necessario ricordare il presidio fondamentale sui rapporti con soggetti esterni all'ente.

2.1.3 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231 / 2001)

La Società, partendo dall'analisi delle fattispecie penali in questione, dalle prime indicazioni dottrinali e dalle Linee Guida di Confindustria (nella loro edizione del 2021), ha individuato i possibili strumenti di prevenzione di tali illeciti.

La categoria dei Reati tributari, direttamente o indirettamente, interessa più processi aziendali.

Aree a rischio

i. Amministrazione, contabilità, bilancio e adempimenti in materia societaria e tributaria

- Gestione contabilità generale;
- Attività di verifica, comunicazione e conservazione delle operazioni con eventuali controparti estere;
- Controllo di gestione;
- Gestione della fatturazione, delle note di credito e della contabilizzazione (ciclo attivo);
- Gestione della contabilità fornitori e delle note di credito (ciclo passivo);
- Gestione dell'attività di chiusura e predisposizione del Bilancio d'esercizio, relazioni, comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative all'informativa economica, patrimoniale e finanziaria;
- predisposizione delle dichiarazioni fiscali e adempimenti fiscali, contributivi inclusi quelli dichiarativi e gestione delle informazioni fiscalmente rilevanti;
- Gestione delle attività e degli adempimenti in materia societaria;
- Rapporti con intermediari e consulenti;
- Profili fiscali delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni ecc.);
- Processo di validazione e contabilizzazione di costi e/o spese che concorrono al riconoscimento di crediti di imposta;

Protocolli

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, Pegaso ha implementato il seguente sistema di protocollo preventivo.

- Esistenza di segregazione di ruoli, compiti e responsabilità tra chi svolge l'attività, chi

esegua il controllo e chi autorizza la stessa.

- E' implementato un controllo incrociato tra i) fattura di acquisto/vendita di beni e servizi (e/o altri documenti di supporto), ii) ordine autorizzativo iii) prezzo applicato, iv) fornitura pervenuta/servizio prestato e v) destinatario del pagamento/accredito pervenuto.
- Esistenza di controlli sulla congruità e sull'accuratezza e correttezza della fattura ricevuta, preliminarmente alla registrazione della stessa in contabilità.
- Controllo periodico e a campione delle registrazioni contabili.
- Regolare tenuta ed aggiornamento dei registri contabili ai fini civilistici e fiscali con supporto di un professionista esterno all'uopo incaricato.
- Esistenza di check list per la gestione dei fornitori e dei clienti;
- Formale richiesta ed approvazione per l'emissione delle note di credito;
- Esistenza di presidi che, in relazione alla documentazione contabile, assicurino la tracciabilità degli elementi informativi e delle relative fonti (utilizzo di un software gestionale).
- Inclusione nelle norme di comportamento (ad esempio: Codice etico) adottate dall'impresa di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari. Ad esempio: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni; segnalazione di conflitti di interesse; ecc.
- Svolgimento di attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.).
- Attività di verifica formali sui dati di bilancio (es. spunta il Bilancio di verifica con quanto riportato nel Bilancio d'esercizio in modo da verificare che non siano presenti scritture in contabilità non riportate in Bilancio o scritture inserite nel Bilancio e non registrate in contabilità).
- Formale definizione delle modalità di predisposizione, approvazione, trasmissione ai Soci ed agli Organi Sociali e conservazione della documentazione inerente agli atti e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
- Sistema di governance tale per cui l'alienazione di beni societari prevede più livelli autorizzativi.

Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Controllo periodico.
- Controllo a campione su di una fattura di acquisto/vendita, del relativo ordine autorizzativo, del prezzo applicato, della fornitura pervenuta/servizio prestato e del destinatario del pagamento/accredito pervenuto.
- Controllo a campione sulla regolarità della gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo.
- Verifica sulla regolare e corretta tenuta della contabilità con controllo a campione.
- Verifica sull'approvazione del bilancio e disamina delle relative note integrative.
- Verifica a campione sugli incarichi affidati a terzi (consulenti) per la parte di contrattualistica e pagamento.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.

ii. Gestione della tesoreria

- Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari
- Gestione degli incassi
- Gestione dei pagamenti
- Gestione della cassa

Protocolli

In relazione alle attività sensibili sopra evidenziate, Pegaso ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo:

- Esistenza di segregazione di ruoli, compiti e responsabilità tra chi svolge l'attività, chi esegue il controllo e chi autorizza la stessa;
- Formale autorizzazione, da parte di adeguati livelli organizzativi, per l'apertura dei conti bancari e postali, richiesta di linee di affidamento o decisioni di accensione di finanziamenti o qualsiasi altra operazione;
- Esistenza di una check list per la gestione dei rapporti bancari;
- Esistenza di regole formalizzate per la gestione degli incassi;
- Verifiche per l'accettazione di eventuali incassi tramite il ricorso ad operazioni di triangolazione (pagamenti ricevuti da soggetti diversi dai reali beneficiari dei beni e servizi venduti dalla Società);
- Verifiche finalizzate ad accertarsi di non ricevere incassi da c/c di istituti di credito con sede in paradisi fiscali;
- Esistenza di regole per la gestione dei pagamenti;
- Formale autorizzazione al pagamento della fattura;
- Previsione di controlli preventivi specifici in merito alla gestione dei pagamenti, come ad esempio, la verifica della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e della regolarità dei pagamenti (con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni);
- Verifica di corretta compilazione del Modulo F24;
- Controllo nella predisposizione del Bilancio da parte di professionista terzo ed incaricato dei flussi informativi e verifica della completezza delle informazioni;
- Tracciabilità della documentazione relativa a costi e spese particolari che permettono l'ottenimento di crediti di imposta/agevolazioni fiscali in capo alla società;
- Esistenza di una procedura incentrata sulla corretta valutazione delle compensazioni in sede dichiarativa;
- Formale riconciliazione degli incassi e dei pagamenti;
- Esistenza di regole per la gestione della cassa. In particolare:
 - a) previsione/formale definizione di livelli autorizzativi specifici, nell'ambito di ciascuna fase operativa del processo di gestione delle casse aziendali;
 - b) identificazione delle operazioni processabili per cassa;
 - c) conte fisiche e riconciliazioni periodiche;
- Formali attività di verifica sul rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti.

Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Verifica dei poteri per l'apertura dei conti bancari e postali ecc.
- Controllo sul processo di gestione degli incassi e dei pagamenti.
- Controllo a campione sulla gestione di alcuni aspetti fiscali (compilazione modello F24, gestione crediti d'imposta, disamina su eventuali contestazioni dell'Agenzia delle Entrate).
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.

iii. Ufficio Acquisti - Ufficio vendite

- Ricerca, selezione e qualifica fornitori;
- Ricerca, selezione e qualifica clienti;
- Gestione acquisti di beni e servizi;

Protocolli

La Società ha adottato i seguenti protocolli preventivi:

- informazione e formazione del proprio personale sui comportamenti che possano comportare illeciti tali da integrare i reati tributari.
- Verifiche preliminari all'accreditamento dei fornitori e di valutazione dei criteri di selezione.
- Controlli in merito all'effettiva attività delle imprese fornitrici, sulla sostenibilità finanziaria dei fornitori e valutazione di eventuali segnali di allerta.
- Verifica automatica di completezza dell'anagrafica e di accuratezza del campo P.IVA da parte dei sistemi utilizzati per la registrazione delle anagrafiche fornitori.
- Svolgimento di indagini in merito alla residenza dei fornitori in paesi a fiscalità privilegiata (*ex black list*), nonché la loro attendibilità commerciale e professionale.
- Esistenza dell'anagrafica cliente con sistema di tracciabilità delle prestazioni svolte dalla Società.

Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Controllo sulle verifiche di accreditamento dei fornitori, della corretta registrazione dei dati forniti da imprese terze con cui Pegaso collabora.
- Verifica a campione dell'esistenza di indagini in merito alla residenza dei fornitori in paesi a fiscalità privilegiata (*ex black list*), nonché la loro attendibilità commerciale e professionale.
- Verifica sul corretto mantenimento dell'anagrafica cliente.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.

iv. Risorse Umane

- Gestione note spese
- Gestione bonus

- Gestione stages e prestazioni occasionali
- Gestione segnalazioni
- Gestione viaggi e trasferte

Protocolli

La Società ha adottato i seguenti protocolli preventivi:

- Informazione e formazione del personale sui comportamenti illeciti sanzionati e sull'applicazione del Modello 231, con particolare riferimento ai protocolli definiti per la prevenzione dei reati tributari.
- Presenza e funzionamento del sistema di tracciabilità e documentazione delle spese per viaggi e trasferte.
- Presenza e funzionamento del sistema di tracciabilità e documentazione delle note spese chieste a rimborso.
- Presenza e funzionamento di una procedura sulla richiesta di eventuali bonus e/o premi di produzione.
- Costante tracciabilità e tenuta dei contratti di prestazione d'opera occasionale.
- Gestione delle segnalazioni di comportamenti anomali o in violazione del Modello 231 di cui il Consiglio di Amministrazione viene a conoscenza nello svolgimento delle attività.

Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Verifica a campione sul pagamento di note spese, e richieste di rimborso di trasferte, con disamina della documentazione a supporto presentata dal personale.
- Verifica a campione sul processo di riconoscimento di eventuali bonus.
- Controllo sull'esistenza di contratti in caso di prestazioni occasionali o stages.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.

2.1.4 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Questa categoria di reati è risultata sensibile in Pegaso, sebbene quest'ultima sia conforme alle linee guida Uni - Inail.

I rischi principali sono stati censiti nel DVR adottato dalla società che viene costantemente aggiornato nel tempo ed è parte integrante del presente modello organizzativo.

Pertanto, è necessario apprestare ogni **sforzo** che risulti **idoneo** ad **eliminare** o, ove ciò risulti impossibile, a **ridurre** il più possibile il **rischio di infortunio** o di **malattia** di ogni persona che operi nei luoghi in cui si svolgono le attività della Società.

Premesso che Pegaso si impegna costantemente ad evitare lesioni cagionate ai propri collaboratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, si aggiorna in tema di sicurezza e svolge ogni attività ritenuta idonea a diminuire il rischio di accadimento di infortuni, nel prosieguo, il Modello intende armonizzare ed integrare le misure idonee allo svolgimento sicuro di tutte le attività della Società.

I delitti di cui alla presente parte speciale, a differenza degli altri originariamente previsti dal decreto legislativo n. 231/2001 non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

Nel caso di lesioni colpose, la società non vuole la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene per causa di un'omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche determinata da colpa (ossia da negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme e/o regolamenti), non certo dalla volontà di cagionare quell'evento.

La presente parte speciale deve quindi prevenire questo tipo di reati, attraverso la previsione di una serie di misure organizzative interne che mirino all'assunzione di tutti i rimedi e di tutte le misure imposte dalla legge per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

La presente parte speciale persegue, quindi, differenti finalità, tutte organicamente strumentali alla tutela della sicurezza di seguito elencate:

- 1) definire la struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 2) dettare principi di condotta generali, per tutti i Destinatari del Modello, per i soggetti che ricoprono ruoli attivi nella gestione della sicurezza del lavoro per tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti, in tema di sicurezza del lavoro, dal Testo Unico;
- 3) favorire tutte le attività relative alla continuativa valutazione dei rischi intrinseci nell'attività aziendale;
- 4) favorire le attività volte al costante adeguamento ed aggiornamento delle misure e degli strumenti della tutela aziendale della sicurezza e della salute del lavoro, anche con riferimento alle novità legislative;
- 5) verificare ed eventualmente integrare le procedure interne già implementate ed idonee alla prevenzione dei Reati in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25 *septies* del Decreto. Tutte le attività già svolte in materia di gestione della sicurezza dall'organizzazione aziendale sono state armonizzate ed allineate con quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001;
- 6) coordinare il flusso informativo tra vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del Decreto, nonché dalle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I soggetti in questione sono il R.S.P.P., che effettuerà un controllo tecnico-operativo di primo grado, il Datore di Lavoro che deve individuarsi nel Presidente del Consiglio di Amministrazione e, da ultimo, l'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo di secondo livello sull'efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare, nel perseguire le dette finalità e nel dettare i principi della presente parte speciale, la Società adempie agli obblighi giuridici in relazione:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti e delle relative interferenze, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- g) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Modello comprende, inoltre l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

Il proposito della Società, nell'adottare la presente parte speciale, è di dettare le regole fondamentali del sistema organizzativo con cui si mira a gestire la sicurezza nell'ambito della sua attività aziendale, mantenendo un approccio non solo normativo, ma anche esecutivo e dinamico. In altri termini, con l'adozione della presente parte speciale la Società tiene conto della continua evoluzione dell'organizzazione aziendale e della normativa vigente, con una costante verifica dell'adeguatezza delle misure in essere.

Aree di attività di rischio

Sulla scorta di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, si deve precisare che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non possono prescindere da una preliminare attività di *Risk Assessment* finalizzata ad individuare i rischi di commissione dei Reati ed a valutare il sistema già esistente di controllo interno e la relativa capacità di mitigazione dei rischi identificati.

Le Linee Guida evidenziano che non può essere escluso aprioristicamente alcun ambito di attività in quanto i reati in esame possono in linea teorica riguardare tutte le componenti aziendali.

Quanto all'area della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Modello organizzativo fa riferimento al sistema ed alle procedure interne all'ente volte a disciplinare l'analisi dei rischi, le misure di protezione e l'informazione e formazione dei lavoratori.

Per quanto concerne l'individuazione ed analisi dei rischi specifici potenziali, sulla base delle già citate Linee Guida di Confindustria, **l'analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi** effettuata dall'azienda, in base alla legislazione prevenzionistica in vigore, anche ai sensi degli artt. 28 e seguenti del Testo Unico Sicurezza.

Al fine di predisporre le Procedure per la categoria dei reati in esame, la Società ha pertanto preso in considerazione il Documento di Valutazione dei rischi adottato ai sensi degli artt. 17, lett. a) e 28, del D.Lgs. n. 81/2008 e nel prosieguo definito solo "DVR".

Struttura organizzativa ed obiettivi di Pegaso in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

La Società ha adempiuto a quanto previsto dalla legislazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro oggi disciplinata dal D.Lgs. 81/2008. La società ha, anzitutto, approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e

funzionale dell'azienda, coinvolgendo e sensibilizzando i vertici e tutti i dipendenti.

Il sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità della direzione aziendale, dei preposti e dei lavoratori con specifico riguardo alle attività di sicurezza di rispettiva competenza.

La Società ritiene che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresenti la tutela della propria forza lavoro e, in tal senso, descrive una concreta possibilità di crescita per l'impresa stessa e per i suoi lavoratori.

Pertanto, la Società intende svolgere la propria attività di impresa nel pieno rispetto dei principi di salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei propri lavoratori e fonda la propria politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui seguenti obiettivi:

- a) la **diminuzione** nel tempo della frequenza e della gravità dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, al minimo livello tecnicamente raggiungibile, sebbene già ad oggi i fenomeni infortunistici in Pegaso tendano allo zero;
- b) l'adozione, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, delle **misure di prevenzione** e protezione necessarie per eliminare i rischi, o per ridurli ai livelli accettabili;
- c) il **mantenimento** nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con il mantenimento di una gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso dell'impresa.
- d) la gestione della salute e sicurezza come gli altri aspetti cruciali dell'attività;
- e) il raggiungimento dell'obiettivo di "nessun danno alle persone";
- f) la promozione di una cultura nella quale tutti i collaboratori e dipendenti partecipino a questo impegno.

I soggetti coinvolti

Il perseguimento di tali obiettivi è stato effettuato attuando in primo luogo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 recante attuazione dell'art. 1 L. 123/2007.

Le attività minime da svolgersi sono quelle di seguito indicate:

- a) **Nomina delle figure previste dalla legge per l'organizzazione interna:**
 - Nomina del R.S.P.P. individuato nella figura di un soggetto in possesso di idonei requisiti. Tale nomina è formalizzata con lettera del Datore di Lavoro ex art. 2 D.lgs. 81/2008 della Società.
 - Nomina del Medico Competente, per l'attivazione della sorveglianza sanitaria.
 - Individuazione e nomina degli addetti al Primo Soccorso, alla Prevenzione Incendi e Gestione delle Emergenze. Gli addetti sono stati individuati e nominati in numero idoneo e previa consultazione del R.L.S.. Le persone incaricate frequentano gli specifici corsi di formazione e periodicamente frequentano i corsi di aggiornamento. La formalizzazione della nomina viene effettuata con lettera sottoscritta dal datore di lavoro e controfirmata dall'interessato.

- Elezione del R.L.S. I dipendenti provvedono ad eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il R.L.S., una volta eletto, frequenta il corso di formazione previsto dalla legge.

I soggetti che hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro, nella Società sono:

- Datore di lavoro, per i compiti da questo non delegabili;
- Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Medico competente;
- Membri delle squadre di primo soccorso e antincendio;

La Società si avvale della consulenza di società esperte nei rispettivi settori per la corretta adozione delle normative tecniche di riferimento e presta costantemente consulenza per tutti gli adempimenti previsti per legge in tema di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Di seguito si riportano le definizioni dei soggetti che, come detto, hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

Il **Datore di lavoro**, definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b del D.lgs. 81/08 come il *"soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"*. Detto soggetto è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica ed assume le responsabilità correlate al rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro dei dipendenti.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, il Datore di lavoro ha quindi provveduto:

- ad effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi redatto in conformità alle normative vigenti;
- a designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Datore di lavoro, oggi coincidente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, si avvale di professionisti e società di consulenza con ampi requisiti di professionalità ed esperienza in relazione alle funzioni attribuite.

Tale controllo avviene anche attraverso il presente Modello, a cura dell'OdV che garantisce la costante attuazione ed il mantenimento nel tempo della verifica delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** è stato formato nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa vigente in materia (cioè mediante la frequenza di specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica

e psicosociale). I compiti cui è preposto consistono, a titolo esemplificativo, nel valutare i fattori di rischio, nell'individuare le misure preventive, nel proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

Il **Medico competente**, ai sensi dell'art. 38, D.lgs. 81/2008, è stato designato con apposita lettera a firma del Datore di Lavoro della Società e svolge tutte le attività richieste dalla legge.

Il **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**, ai sensi degli artt. 2, D.lgs. 81/2008 è stato designato in seno alle rappresentanze sindacali aziendali. In quanto R.L.S. ha precise prerogative e diritti di partecipazione/consultazione nell'ambito dei più rilevanti processi decisionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e svolge funzioni di controllo circa le iniziative assunte in questo ambito dalla Società.

Nell'ambito della Società sono state inoltre individuate nel sito produttivo per le realtà più complesse due differenti tipologie di lavoratori incaricati di compiti specifici in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Addetti (di piano) all'emergenza: deputati ad attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione dei dipendenti in caso di pericolo grave ed immediato.

Addetti al Primo soccorso: incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso e comunque della gestione delle emergenze sanitarie.

Gli Addetti dopo essere stati designati hanno ricevuto apposita formazione.

b) Interventi di informazione e formazione

- Interventi di informazione/formazione rivolti a tutto il personale, secondo quanto disposto dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 21 dicembre 2011, che ha approvato gli accordi per la formazione *ex art.* 37, commi 2 e 7 del D.lgs. 81/2008. In occasione dell'inserimento di nuovi assunti vengono inoltre consegnati, agli stessi, degli specifici fascicoli informativi, per una migliore conoscenza dei rischi per la sicurezza.
- Interventi di informazione e formazione degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso. Vengono programmati gli interventi di aggiornamento triennale degli addetti. Nel caso di inserimento di nuovi addetti si provvede a formalizzare la nomina e ad organizzare gli specifici corsi di formazione.

La formazione e l'addestramento del personale con specifico riguardo alla sicurezza e all'igiene in materia di sicurezza sui luoghi lavoro rappresentano un elemento essenziale per l'effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo.

L'assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presuppone un'adeguata formazione del personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello.

A tal fine, la Società assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed

adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione è prevista periodicamente e, in ogni caso, in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di eventuali nuove sostanze e preparati pericolosi, in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente.

La Società, sulla base delle esigenze, definisce e realizza piani formativi dedicati.

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda è un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di sicurezza e salute sul lavoro e si fonda sulla cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni all'impresa. Il processo di comunicazione è essenziale per far partecipare il personale e coinvolgerlo nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale nella materia.

A tal fine il personale:

- viene consultato, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti la sicurezza e salute sul lavoro;
- è informato sull'organizzazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

c) **Attività minima svolta nel corso dell'anno**

- Il RSPP effettua sopralluoghi periodici valutando ed affrontando con le figure aziendali preposte gli eventuali problemi di sicurezza. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, oltre ad essere interpellato in occasione dei suddetti sopralluoghi, è in possesso del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica del RSPP e può comunicare direttamente con lo stesso.
- Aggiornamenti sulla normativa in tema di sicurezza ed igiene del lavoro. Il RSPP provvede ad aggiornare l'azienda sull'evoluzione della suddetta normativa tramite circolari informative.
- Prova annuale di evacuazione. Annualmente viene organizzata la prova di evacuazione di tutto l'insediamento. Prima dell'attuazione della prova, viene organizzata una specifica riunione con gli addetti alla gestione delle emergenze. Nella riunione, coordinata dal RSPP, vengono richiamati i principali contenuti del piano di emergenza e vengono ribaditi i compiti dei vari addetti. Al termine della prova di evacuazione viene redatto un verbale specifico dove vengono evidenziate le eventuali criticità riscontrate.
- Gli Interventi di manutenzione. È assicurato *ad hoc*, un costante monitoraggio dello stato e dell'efficienza delle attrezzature presenti negli ambienti di lavoro.
- Il sopralluogo negli Ambienti di Lavoro (art. 25, comma 1, lettera l, D. Lgs. n. 81/08) avviene almeno una volta l'anno. Il Medico competente, congiuntamente al RSSP e al RLS, visita gli ambienti di lavoro.
- Aggiornamento del DVR e del Piano per la gestione delle emergenze.

Il DVR ed il Piano d'emergenza vengono modificati ogni volta che si verificano cambiamenti di carattere strutturale/organizzativo che possono determinare significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio e, quindi, avere riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Il RSPP è sempre informato circa ogni variazione lavorativa, revisione o inserimento di nuove macchine.

Principi generali di condotta in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

In materia di norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, tutti i Destinatari del Modello ed, in particolare, tutti i Soggetti Apicali saranno tenuti a:

- a. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste nella presente Parte Speciale del Modello;
- b. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possano potenzialmente dare origine alle fattispecie criminose di cui alla presente parte;
- c. astenersi dal tenere comportamenti che possano in qualche modo o per qualsiasi ragione diminuire l'efficacia dei presidi adottati dalla Società e/o richiesti dalla legge ovvero da regolamenti aziendali interni ai fini della tutela della sicurezza ed igiene sul lavoro;
- d. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'attuazione di tutte le misure previste in tema di adeguamento della sicurezza ed igiene in azienda;
- e. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e della salute sul luogo di lavoro;
- f. creare o adottare procedure dirette alla valutazione dei rischi ed al loro aggiornamento ovvero alla nomina dei soggetti responsabili diverse da quelle di seguito descritte;
- g. assicurare il regolare funzionamento delle procedure descritte nel precedente punto nonché di tutte le misure previste nel Documento di Valutazione dei Rischi, garantendo ed agevolando ogni forma di monitoraggio interno sulla relativa gestione previsto dalla legge.

Allo stesso tempo i lavoratori, così come previsto dalla normativa, devono:

- contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare disposizioni e istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;

- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa manovre od operazioni che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento all'art. 6, 2° comma, lett d) del Decreto che impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso, vengono inseriti anche gli aspetti legati all'art. 25 *septies*, che riguarda le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, 3° comma c.p., commessi appunto in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Pertanto, per fronteggiare l'evenienza di tali fattispecie a carico dell'ente, l'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati suddetti previsti dal Decreto.

Deve essere portata a conoscenza dell'OdV, a cura del RSPP o da un suo incaricato (e.g. un consulente esterno), la comunicazione delle modifiche più rilevanti e/o aggiornamenti della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- il Piano di emergenza;
- le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro e le relative certificazioni rilasciate dall'ente esterno.

Con cadenza annuale è inoltre previsto un incontro tra OdV e RSPP sulle attività di competenza e sugli aspetti legati, in generale, alla pianificazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, avendo altresì riguardo al piano di monitoraggio interno della sicurezza.

L'OdV deve inoltre essere immediatamente informato in merito ad eventuali infortuni sul luogo di lavoro che comportino lesioni gravi o la morte dell'infortunato, ovvero in merito a provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro e deve ricevere periodicamente (minimo una volta l'anno) da parte del RSPP un *report* della situazione infortuni, incidenti e provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

L'OdV svolge inoltre le attività di seguito indicate:

- vigilanza sul rispetto e sull'adeguatezza del Modello, inclusi il Codice Etico e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esame delle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello, incluse le segnalazioni, non riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad

eventuali carenze e inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;

- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;
- segnalazione alle funzioni aziendali competenti in merito agli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero delle procedure vigenti, che si rendessero necessari od opportuni in considerazione di carenze rilevate e a seguito di significativi cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa della Società.

L'OdV deve comunicare all'organo amministrativo, secondo i termini previsti dal Modello per il report annuale e meglio indicati nella parte generale del presente Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

2.1.5 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Aree di attività a rischio

Come sopra anticipato, in Pegaso è stato rinvenuto un rischio correlato alla possibile commissione dell'illecito di autoriciclaggio, ancorché basso, che necessita così di essere monitorato come di seguito meglio indicato.

Aree a rischio

- General Manager;
- Area Amministrazione/HR;
- Area Sales;
- Acquisti.

Procedure applicate

Al fine di prevenire il rischio della commissione dei predetti Reati, i Destinatari del presente Modello, ciascuno per propria competenza, oltre a conformarsi alle prescrizioni del Codice Etico adottato da Pegaso ed ai principi generali contenuti nella parte generale del Modello, si impegnano ad attuare i controlli preventivi di seguito specificati.

In particolare:

- La società, attraverso le funzioni interessate, effettua verifiche sull'affidabilità commerciale e professionale dei clienti e degli altri *partner* commerciali/finanziari,

sulla base di alcuni indici rilevanti (es. localizzazione in paesi considerati a rischio, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai normali valori di mercato, *etc.*)⁸;

- nel caso in cui la Società si trovi ad operare in paesi che sono considerati a rischio di corruzione sulla base del *corruption perceptions index* stilato da Transparency International ovvero a alto rischio riciclaggio (o che risultino monitorati) sulla base degli indici GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), la Società effettua una *due diligence* sulla scelta dei collaboratori che intrattengano rapporti con le società clienti locali, valutandone l'affidabilità;
- procedura valutazione dei fornitori e qualifica di questi ultimi secondo i canoni previsti dalla procedura P03 "Approvvigionamento";
- il personale di Pegaso effettua una verifica della regolarità dei pagamenti, in relazione alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- in occasione dell'acquisto di un bene e/o servizio, la Società elabora un documento analitico ove confluiscono le afferenti valutazioni inerenti alla scelta del fornitore, alla selezione del modello, ad ogni valutazione preliminare all'investimento;
- la Società prevede regole disciplinari relative alla prevenzione dei fenomeni di autoriciclaggio;
- Identificazione di eventuali operazioni a rischio o sospette di riciclaggio e autoriciclaggio, in base ai seguenti punti di controllo: i) tipologie di indicatori relativi a potenziali anomalie connesse a comportamenti della controparte o ad operazioni/mezzi e modalità di pagamento; ii) modalità di gestione dell'operazione in presenza di indicatori relativi a potenziali anomalie.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, vigila sul rispetto delle procedure menzionate nella presente Parte Speciale.

L'OdV, periodicamente, verifica che vi sia la necessaria documentazione di quanto svolto, e ne conserva copia.

⁸ Gli indici rivelatori di anomalie da tener presenti per contrastare fenomeni di riciclaggio sono diversi dalle semplici anomalie contabili, potendosi riferire ad esempio alla sede del fornitore, alle modalità e ai prezzi dell'offerta o del bene ed altri indici specifici individuati dalla normativa o nei contenuti delle circolari e dei provvedimenti in genere emessi dalla UIF (es. persone politicamente esposte o altre categorie ritenute esposte).